

PROVINCIA DI VERCELLI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER N. 2 ANNI DELL' ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (C.D.S.) ANNI 2021-2022.

CIG : B26DC77D42

CPV: 79940000-5

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato speciale regola i rapporti del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada per le annualità 2021-2022.

Con il contratto di cui al presente capitolato vengono trasferite al concessionario tutte le pubbliche funzioni inerenti alla riscossione coattiva delle violazioni al CDS. Il concessionario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti di riscossione coattiva ed ad attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi delle potestà pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono in capo alla Provincia, potestà da intendersi trasferite e/o delegate al affidatario per effetto del contratto stesso.

Tutte le comunicazioni inviate ai debitori dovranno essere improntate ai principi di trasparenza ed efficacia, sottoscritte dal concessionario con tutti i riferimenti telefonici e di posta elettronica ove poter accedere da parte dei destinatari ad informazioni aggiuntive.

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento del servizio avrà inizio a far data dalla stipula del contratto **per una durata di due anni**. Si intendono affidate le annualità 2021-2022 non prescritte fino alla scadenza del contratto. Dopo la scadenza del contratto, il concessionario non potrà procedere alla notifica di nessun atto ingiuntivo, mentre sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati entro la scadenza del contratto, fatturando l'aggio di cui al successivo art. 6.

Art. 3 - SERVIZI MINIMI RICHIESTI

Il concessionario dovrà assicurare, sulla base della lista di carico trasmessa dalla Stazione Appaltante, la bonifica delle posizioni anagrafiche e l'invio di un documento riepilogativo con l'elenco dei soggetti scartati con la precisazione delle motivazioni.

Dopo l'attività di bonifica, il concessionario trasmetterà l'elenco delle posizioni valide, indicando per ogni tipologia l'ammontare del credito.

Il concessionario potrà procedere alla stampa ed alla postalizzazione solo dopo la validazione da parte dell'ente della prova di stampa.

Le ingiunzioni fiscali dovranno essere, prevalentemente, notificate a mezzo PEC, in via residuale il concessionario potrà procedere alla notifica degli atti, ove previsto per legge, con l'invio di posta raccomandata A/R, atto giudiziario, o con l'ausilio di messi notificatori che garantiscono l'esito della notifica.

Il concessionario dovrà predisporre il prospetto riepilogativo degli incassi mensili con indicazioni delle competenze maturate e con contestuale fatturazione del compenso.

Durante la fase della riscossione coattiva il concessionario dovrà mettere a disposizione dell'utenza un servizio di Call Center con una linea telefonica dedicata e una copertura giornaliera di minimo 5 ore e dal lunedì al venerdì;

Ogni ultimo giorno del mese deve essere prodotto un report sul servizio svolto.

Decorsi, inutilmente, i termini di 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale, il concessionario dovrà attivare le procedure cautelari e/o esecutive idonee a garantire la riscossione del credito. ovvero procedere al riconoscimento della sua totale e/o parziale inesigibilità, essendo state espletate infruttuosamente tutte le procedure, cautelari ed esecutive regolate dalla legge.

Inoltre, il concessionario gestirà per l'Ente le fasi cautelari ed esecutive, effettuando una valutazione del profilo di solvibilità del debitore e svolgendo tutte le attività di ricerca dei cespiti e delle informazioni, in ordine alla situazione reddituale nonché patrimoniale del soggetto.

La gestione amministrativa del contenzioso, a carico del Concessionario, dovrà avvenire a decorrere dalla data dell'avvio del servizio. Ciò riguarda anche l'assistenza presso il Giudice di Pace, Tribunale e Suprema Corte di Cassazione, a seguito di contestazione dell'ingiunzione di pagamento per tutte le forme di illecito contestate.

Ai sensi dell'articolo 2-bis del D.L. 193/2016 convertito dalla Legge 01/12/2016 n. 225, le riscossioni saranno effettuate unicamente su conti correnti di tesoreria intestati alla Provincia di Vercelli sui quali vengono garantiti, al concessionario gli appositi accessi telematici per consentire allo stesso la visualizzazione della movimentazione ed i relativi saldi al fine di procedere allo scarico dei pagamenti ed alla rendicontazione delle entrate. Il sistema dei pagamenti deve essere in linea ed aggiornato con il sistema dei pagamenti Pago PA in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge.

Il Concessionario dovrà uniformarsi alle eventuali ed ulteriori nuove forme di pagamento che l'Amministrazione metterà a disposizione dei contribuenti o a quelle che sarà obbligato per legge ad attivare. Negli avvisi di pagamento per le singole entrate oggetto di concessione, il Concessionario andrà a specificare tutte le forme di pagamento a disposizione degli utenti/contribuenti, allegando i modelli per i versamenti e indicando ogni informazione utile o richiesta dalla normativa. In ogni caso è vietata la riscossione diretta da parte del Concessionario.

Art. 4 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Oltre alle incombenze previste, l'affidatario dovrà:

- a) svolgere tutte le attività affidategli con propri capitali, mezzi, personale e con organizzazione a proprio rischio;
- b) nell'ambito dell'autonomia organizzativa, predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili;
- c) è onere della società concessionaria porre in essere tutte le attività richieste in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione della concessione, affinché le procedure di riscossione coattiva vadano a buon fine;
- d) osservare e rispettare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi istituzionali della Stazione Appaltante;
- e) osservare e rispettare le modifiche o le innovazioni legislative che nel periodo contrattuale interverranno;
- f) improntare la propria attività a principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, trasparenza e buon andamento;
- g) designare un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale ai sensi delle vigenti normative;
- h) adottare misure atte al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16. Il concessionario sarà inoltre tenuto ad adottare, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio;
- i) impiegare personale adeguatamente formato, qualificato e comunque qualitativamente idoneo allo svolgimento dell'incarico; dovrà inoltre essere quantitativamente sufficiente a garantire la gestione delle attività oggetto della presente gara;
- j) sostenere il costo del proprio personale necessario per l'espletamento dell'attività e della relativa formazione;
- k) tutta la procedura di riscossione coattiva deve essere gestita tramite un software che potrà essere visualizzato via web dalla Provincia per

l'interrogazione e la rendicontazione di ogni singola posizione per la quale dovranno essere visibili tutte le fasi svolte con indicata tutta la tempistica e tutte le date di notifica dei provvedimenti con i relativi indirizzi. Oltremodo dovranno poter essere visualizzati tutti gli importi richiesti, i versamenti nonché gli sgravi e/o notifiche e annullamenti.

Art. 5 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante s'impegna a:

- a) consegnare all'affidatario del servizio, con apposito verbale, le banche dati occorrenti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato e qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o sua disponibilità, necessario o anche solo utile all'espletamento del servizio;
- b) favorire l'esecuzione delle attività in ogni forma, non esclusa la dovuta informazione ai cittadini dell'affidamento in corso;
- c) concordare con il concessionario tutte le attività da espletare;
- d) incaricare un proprio responsabile della vigilanza sull'attività del concessionario ai fini dell'applicazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato;
- e) provvedere su richiesta del concessionario all'attivazione di ogni utile collegamento telematico o banca dati on-line ed a consentirne illimitatamente l'accesso;
- f) creare, qualora possibile, mediante apposita procedura e modulistica, un accesso a SIATEL intestato al concessionario;
- g) informare di eventuali pagamenti da parte dei contribuenti (per atti emessi dal concessionario) effettuati su diverso conto corrente dell'ente e/o di altra esattoria, impegnandosi a riversare tali somme sul conto corrente dedicato.

Art. 6 – VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE E COMPENSI

Il valore stimato della concessione per la durata di due anni al netto dell'IVA è di € **139.680,37** così suddivisi:

A	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	CPV	EURO
1	Valore concessione stimato applicando l'aggio a base di gara (3,5%) su un'ipotesi di incassato del 50% dei volumi sanzionati negli anni 2021-2022 pari ad € 4.368.021,31 IVA esclusa.	799400 00-5	€ 76.440,37
2	Spese postali anticipate in nome e per conto dell'ente dal concessionario ed oneri a carico contribuente (non soggetto a ribasso) esente IVA.		€ 63.240,00
A	TOTALE IMPORTO CONCESSIONE		€ 139.680,37

L'aggio a base di gara è il seguente: **3,5%** sulle somme effettivamente riscosse a fronte della attività di riscossione coattiva delle sanzioni per violazione al codice della strada.

- Il servizio viene compensato esclusivamente ad aggio calcolato sulle somme effettivamente riscosse, al netto:
- delle spese di notifica;
- delle spese relative alle procedure cautelari/esecutive;
- di qualsiasi altra somma riscossa dal contribuente a titolo di spese.

Sulle predette somme non verrà calcolato l'aggio.

Per le fasi cautelari ed esecutive il concessionario sarà remunerato sulla base dei compensi previsti dalle tabelle A e B approvate dal D.M. 14/04/2023. Il rimborso delle spese postali delle ingiunzioni e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e/o cautelari con esito infruttuoso sono anticipate dal Concessionario ed addebitate ai contribuenti morosi ai sensi del comma 803 lettera B) della L. 160/2019 e degli artt. 2,5,7 del D.M. 14/04/2023.

Il concessionario fatturerà mensilmente, con fatturazione separata, alla Provincia di Vercelli **specificando il n. di CIG, il n. di impegno di spesa, l'annualità di riferimento delle pratiche gestite.**

Tutti gli incassi derivanti dalla concessione oggetto di gara dovranno confluire su specifico conto intestato alla Provincia.

Art. 7 – PERSONALE

Il personale impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del concessionario medesimo. Il concessionario dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevato la Stazione Appaltante. La società affidataria, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa vigente. La Stazione Appaltante rimane completamente estranea ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra la società affidataria ed il personale. Nessun diritto potrà essere fatto valere verso la Stazione Appaltante se non previsto da disposizioni di legge. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti", approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 21/12/2018 e ss.mm.ii., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente (imprese fornitrici di beni o servizi in favore della Provincia di Vercelli). Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Codice."

Art. 8 – UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE

Il concessionario dovrà comunicare i nominativi dei propri dipendenti abilitati all'attività degli ufficiali di riscossione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 793 della Legge n. 160/2019.

Gli ufficiali della riscossione sono a tutti gli effetti di legge agenti contabili e dovranno redigere i conti giudiziali da trasmettere alla Provincia ai fini della rendicontazione alla Corte dei Conti.

In particolare dovranno redigere i report attinenti ad eventuali riscossioni a proprie mani delle somme dovute per il pignoramento, nonché la custodia delle cose pignorate.

Per i necessari accertamenti potrà essere abilitato da parte dell'ente impositore un ufficiale della riscossione per l'accesso all'Anagrafe Tributaria SIATEL-PUNTOFISCO,

mentre per la verifica presso altre banche dati a pagamento quali Pubblico Registro Automobilistico, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate – servizi ipo-catastali, o altri è invece a totale carico del concessionario.

La Provincia darà al concessionario l'appoggio della propria autorità e la necessaria assistenza soprattutto per il reperimento dei dati anagrafici ed indirizzi dei debitori in considerazione del fatto che tali dati possono essere variati nel tempo intercorrente fra la notifica dell'atto da cui deriva il credito e l'inizio della procedura esecutiva o, addirittura, nel corso della procedura esecutiva stessa.

Tutti gli atti dovranno essere sottoscritti dall'ufficiale della riscossione preposto.

Il concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi; egli, quindi, solleva la Provincia da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio del servizio.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Provincia di Vercelli tratterà i dati personali forniti dal concessionario in conformità a quanto previsto dalla normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla vigente legislazione nazionale unicamente per l'espletamento delle procedure relative al servizio in oggetto.

Art. 10 - PENALI

Durante la vigenza contrattuale la Provincia ha piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente all'esecuzione del servizio. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa o non accurata ovvero tale da subire due valutazioni negative consecutive da parte del servizio competente dell'Amministrazione in relazione alla quantità ed alla qualità del servizio, e comunque in modo non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, l'Amministrazione provvederà ad inviare formale diffida a mezzo Posta Elettronica Certificata invitando la ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e presentare, entro un termine non inferiore a 10 giorni, le proprie controdeduzioni.

Ove siano accertati casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Amministrazione provinciale può valutare le controdeduzioni e giustificazioni della ditta, con riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Provinciale si riserva la possibilità di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 13 e di chiedere alla ditta inadempiente il risarcimento dei danni conseguenti ai disservizi provocati. In tal caso l'incarico sarà affidato ad altra ditta.

L'applicazione delle penali non esclude il risarcimento dell'eventuale maggior danno contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 11 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità.

Il concessionario può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al [Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro](#);
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Art. 12 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le eventuali spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla legislazione in vigore. Le parti convengono che la registrazione del presente atto avverrà solo in caso d'uso.

Art. 13 - CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO

1. L'ente concedente può dichiarare risolta la concessione in corso di rapporto della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano:

a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;

b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;

c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'[articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), che uno Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla [direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014](#).

2. La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli [articoli 1453 e seguenti del codice civile](#). Il contratto prevede per il caso di inadempimento una clausola penale di predeterminazione del danno e i criteri per il calcolo dell'indennizzo.

3. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, l'ente concedente comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico che subentri nella concessione avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. L'operatore economico subentrante assicura la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dall'ente concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto da quando l'ente concedente presta il consenso.

4. Se l'ente concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso d'interesse;

c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 5 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, in base ad una valutazione che tenga conto delle circostanze, della tipologia di investimenti programmati e delle esigenze di protezione dei crediti dei soggetti finanziatori. In ogni caso i criteri per l'individuazione dell'indennizzo devono essere esplicitati in maniera inequivocabile nell'ambito del bando di gara ed indicati nel contratto, tenuto conto della tipologia e dell'oggetto del rapporto concessorio, con particolare riferimento alla percentuale, al piano economico-finanziario e agli anni da prendere in considerazione nel calcolo.

5. Le somme dovute ai sensi del comma 4 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi.

6. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario questi ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi.

7. L'efficacia del recesso dalla concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'ente concedente delle somme previste dal comma 4.

Art. 14 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

Alla scadenza contrattuale, la società concessionaria, con salvaguardia dei termini prescrizionali, dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali oggetto del contratto, riferita agli anni di propria competenza, fino alla conclusione di ogni attività connessa e conseguente. La società concessionaria si impegna inoltre a trasferire, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla conclusione della concessione, in un formato compatibile e conforme alle esigenze dell'Ente, le banche dati, anche cartacee e gli archivi informatici dei contribuenti, detenuti in conseguenza dell'affidamento ed ogni atto o documento che non sia tenuto a trattenere a norma di legge, il tutto senza oneri per la Provincia.

L'Aggiudicatario uscente sarà comunque obbligato a fornire tutte le informazioni e i supporti necessari per garantire una continuità del servizio all'Ente senza alcuna criticità.

Art. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

Il Concessionario, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Ente abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire una garanzia, detta "*garanzia definitiva*".

L'ammontare della garanzia definitiva è pari al 10% del valore della concessione posto a base di gara al netto di IVA, secondo le modalità previste nel D.Lgs 36/2023 (art. 117 del codice). Detta garanzia potrà essere costituita a scelta del Concessionario, alternativamente, da cauzione o fideiussione. In caso la Ditta scelga la forma del deposito cauzionale o cauzione, la stessa Ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta da parte dell'Ente.

In caso l'opzione ricada sulla costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione, essa dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

Qualunque sia la forma di garanzia attivata, qualora l'Ente effettui su di essa prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali, la Ditta è tenuta a reintegrare l'ammontare originario della garanzia medesima.

Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione quest'ultima ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per la risoluzione al successivo art. (***Clausola risolutiva espressa*** – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).

Fermo restando quanto precisato nell'ultimo comma, la garanzia definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 189 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i..

Art. 16 – TRACCIABILITA'

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010, il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto che verrà stipulato a seguito della conclusione delle procedure di gara, secondo la disciplina contenuta nella citata legge. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del citato contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Art.17 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

ART. 18 – NORME DI RINVIO

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente Capitolato e del disciplinare di gara.

Per tutto quanto non previsto specificamente nei documenti su citati, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, per quanto compatibile.

Il concessionario è altresì tenuto ad osservare la regolamentazione provinciale in materia di entrate di tempo in tempo vigente.

L'aggiudicatario è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovesse intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

Art. 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'affidamento e del relativo contratto. Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere durante l'esecuzione dell'affidamento è competente il Foro di Vercelli.